

REGOLAMENTO (CE) N. 308/2008 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2008

che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) La notifica deve contenere le informazioni essenziali necessarie a consentire l'autenticazione del certificato o dell'attestato che soddisfa i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco stabiliti dalla Commissione, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006.

(2) La Commissione ha adottato requisiti minimi e condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale. Ha adottato, in particolare, il regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra ⁽²⁾; il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra ⁽³⁾; il regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE)

n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione ⁽⁴⁾; il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature ⁽⁵⁾; il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra ⁽⁶⁾.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri utilizzano per le notifiche di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006 i seguenti moduli:

- 1) per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, il modulo di notifica di cui all'allegato I del presente regolamento;
- 2) per gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori, il modulo di notifica di cui all'allegato II del presente regolamento;
- 3) per i commutatori ad alta tensione, il modulo di notifica di cui all'allegato III del presente regolamento;

⁽¹⁾ GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ Cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁷⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2007/540/CE della Commissione (GU L 198 del 31.7.2007, pag. 35).

- 4) per le apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra, il modulo di notifica di cui all'allegato IV del presente regolamento;
- 5) per gli impianti di condizionamento d'aria nei veicoli a motore, il modulo di notifica di cui all'allegato V del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2008.

Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione

ALLEGATO III

COMMUTATORI AD ALTA TENSIONE

NOTIFICA

PER L'ISTITUZIONE O L'ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE CHE INTERVIENE NELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006 SU TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

INFORMAZIONI GENERALI

a) Stato membro	
b) Autorità notificante	
c) Data di notifica	

Il/I seguente/i sistema/i di certificazione del **personale** che interviene nel recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco stabiliti dagli articoli 4 e 8 del regolamento (CE) n. 305/2008 ⁽¹⁾.

Titolo del certificato	Organismo di certificazione del personale (nome e recapito)

⁽¹⁾ GU L 92 del 3.4.2008, pag. 17.

ALLEGATO IV

APPARECCHIATURE CONTENENTI SOLVENTI A BASE DI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

NOTIFICA

PER L'ISTITUZIONE O L'ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE CHE INTERVIENE NELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006 SU TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

INFORMAZIONI GENERALI

a) Stato membro	
b) Autorità notificante	
c) Data di notifica	

Il/l seguente/i sistema/i di certificazione del **personale** che interviene nel recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco stabiliti dagli articoli 3 e 7 del regolamento (CE) n. 306/2008 ⁽¹⁾.

Titolo del certificato	Organismo di certificazione del personale (nome e recapito)

⁽¹⁾ GU L 92 del 3.4.2008, pag. 21.

ALLEGATO V

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI VEICOLI A MOTORE

NOTIFICA

PER L'ISTITUZIONE O L'ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE CHE INTERVIENE NELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006 SU TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

INFORMAZIONI GENERALI

a) Stato membro	
b) Autorità notificante	
c) Data di notifica	

Il/I seguente/i programma/i di formazione del **personale** che interviene nel recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria nei veicoli a motore soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 1, e dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 307/2008 ⁽¹⁾.

Titolo dell'attestato	Organismo di attestazione del personale (nome e recapito)

⁽¹⁾ GU L 92 del 3.4.2008, pag. 25.